



CONSORZIO DI BONIFICA "UGENTO E LI FOGGI"
Ugento (LE)

MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE (MOG)

D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Parte Speciale "C" Dichiarazioni mendaci

Il presente elaborato e tutti gli allegati si intendono integrati con il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022 - 2024.

Redatto dal Responsabile della Prevenzione alla Corruzione e della Trasparenza Dott. Giancarlo Mazzeo

Adottato in data 04/06/2022 con deliberazione Commissariale n. 181 del 04/06/2022

Pubblicato sul sito internet nella sezione "Amministrazione Trasparente" in data 14/06/2022

Il Direttore Area Amm. va : firmato Dott. Giancarlo Mazzeo

Il Direttore Generale: firmato Dott. Vito Caputo

Il Commissario: firmato Dott. Alfredo Borzillo



Indice

Premessa	3
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.....	3
Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare	4
La riformulazione del reato di caporalato	4
AREA A RISCHIO	5



Premessa

La presente Parte Speciale riguarda i reati previsti dagli artt. 25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria) e 25-duodecies (Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare) del D.Lgs n. 231/01, e descrive i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti che operano nelle aree a rischio reato.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.”

Tale disposizione prevede la punibilità di chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere. La fattispecie in esame mira a tutelare la genuinità processuale di quanti sono chiamati a riferire fatti di causa davanti all'Autorità Giudiziaria.

Si tratta di un reato comune a forma vincolata (violenza, minaccia, offerta o promessa di utilità), che punisce l'induzione a non rendere dichiarazioni o a dichiarare il falso nell'ambito di un procedimento giudiziario.

Soggetto passivo del reato è soltanto chi, chiamato davanti all'Autorità Giudiziaria (Giudice o Pubblico Ministero) a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, ha la facoltà di non rispondere ai sensi della normativa processuale.

Trattasi di reato a carattere sussidiario, essendo inserita la clausola di riserva a favore di reati più gravi (i.e. qualora ne ricorrano tutti i presupposti, la corruzione in atti giudiziari prevista dall'art. 319-ter c.p.).

Tale fattispecie rientra nei reati che puniscono condotte lesive dell'Amministrazione della giustizia in genere e, in particolare, è volta a tutelare il corretto esercizio dell'attività giudiziaria, evitando che un soggetto chiamato a fornire dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale possa subire coercizioni o sia comunque indotta a tacere o a dire il falso.

La ratio dell'inserimento di tale reato nel catalogo dei reati presupposto e rinvenibile nella volontà di evitare che l'ente possa trarre un indebito vantaggio, conseguendo magari l'impunità, per effetto della condotta illecita che ha indotto il soggetto alla dichiarazione mendace o alla reticenza dinanzi all'Autorità Giudiziaria.

Il dolo richiesto per la punibilità è specifico dovendo il soggetto volere non solo la condotta ma anche il fine di indurre la vittima ad astenersi o dire il falso.



Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, c. 12-bis D.lgs 286/98)

L'art. 22, comma 12-bis, del D.Lgs 286/98 stabilisce che:

"Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale."

Il richiamato art. 22, comma 12, del D.Lgs 286/98 definisce che:

"Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato".

Le condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del Codice Penale sono, oltre a quelle sopra riportate alle lettere a) e b), "l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".

La riformulazione del reato di caporalato ("intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" - art. 603-bis c.p.) prevede la pena della reclusione da 1 a 6 anni e della multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, nei confronti di chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al n. 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1. reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2. reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3. sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4. sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.



AREA A RISCHIO:

In relazione al reato di impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare è stata individuata la seguente area a rischio reato:

GESTIONE DIRETTA E INDIRETTA DEI LAVORATORI NON REGOLARI.